

GLI ARUSPICI ROMANI NELLA LEGISLAZIONE E NELLA STORIOGRAFIA DEL IV SECOLO D.C.

L'aruspicina, com'è noto, era una "scienza" divinatoria fondata sulla lettura degli *exta* e soprattutto del fegato degli animali sacrificati, dei fulmini e sull'interpretazione dei prodigi, che giunse a Roma provenendo dall'Etruria nel I secolo a.C. La *disciplina Etrusca* si diffuse capillarmente in età imperiale nell'Occidente romano in ambito pubblico e privato: troviamo aruspici con incarichi ufficiali nell'amministrazione e nell'esercito romano, in servizio presso municipi, governatori provinciali, legioni, fino agli aruspici imperiali, ma anche aruspici che esercitavano la loro professione a pagamento su richiesta di privati. Se questa diffusione porta al superamento del monopolio etrusco, come attesta la documentazione epigrafica, gli aruspici etruschi conservano fino alla tarda antichità la loro reputazione di massimi esperti dell'arte: Giuliano, secondo la narrazione di Ammiano Marcellino, chiama al suo seguito nella spedizione persiana, aruspici etruschi, fino al famoso episodio del 408 d.C. in cui, durante l'assedio a Roma di Alarico, il prefetto urbano Gabinius Barbarus Pompeianus si lasciò convincere da aruspici etruschi provenienti da Narni a celebrare riti sul Campidoglio per ottenere la protezione degli dei contro i barbari. La scienza aruspicinale, che non era solo un complesso di tecniche divinatorie ma comprendeva una teologia ed una concezione dell'aldilà, veniva trasmessa anche attraverso una comunicazione diretta di competenze e di esperienze, ma era una rivelazione contenuta in una serie di libri, che venivano ritenuti di ispirazione divina, ad

opera di un prodigioso fanciullo, Tages, balzato fuori dalla terra nel corso dell'aratura di un campo a Tarquinia: i libri *fulgurales, fatales, Acheruntici*⁽¹⁾. Almeno una parte di questi libri era stata tradotta in latino nel I secolo a.C. da Tarquizio Prisco e questi *Tarquitiani libri* erano conosciuti nella tarda antichità; nel III secolo d.C. un filosofo neoplatonico latino Cornelio Labeone ne aveva fatto un commentario in quindici libri. Studiosi importanti come Paolo Mastandrea⁽²⁾ e Dominique Briquel⁽³⁾ hanno sostenuto la tesi che l'aruspicina costituisse nell'Occidente tardoantico, anche per il suo carattere di scienza rivelata, il principale baluardo del paganesimo nei confronti del trionfante cristianesimo.

Nell'impero cristiano la prima legge concernente l'aruspicina fu emessa da Costantino il 1 febbraio 319⁽⁴⁾:

CTh. 9, 16, 1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum). *nullus haruspex limen alterius accedat nec ob alteram causam, sed huiusmodi hominum quamvis vetus amicitia repellatur, concremando illo haruspice, qui ad domum alienam accesserit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post ademptionem bonorum in insulam detrudendo: superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere. Accusatorem, autem huius criminis non delatorem esse, sed dignum magis praemio arbitramur.* proposita kal. feb. Romae Constantino A. v et Licinio Caes. cons. (319 febr. 1 [sept.....]).

¹ Cfr. recentemente i lavori di M.-L. HAACK: *Les haruspices dans le monde romain*, Paris, 2003; *Prosopographie des haruspices romains*, Pisa, 2006; *Les haruspices romains*, in M.F. BASLEZ, F. PREVOT (edd.), *Prosopographie et histoire religieuse*, Paris, 2005, 411-421.

² P. MASTANDREA, *Un neoplatonico latino, Cornelio Labeone, Testimonianze e frammenti*, Leiden, 1979.

³ D. BRIQUEL, *Chrétiens et haruspices: la religion étrusque, dernier rempart du paganisme romain*. Paris, 1998; EAD., *Religion étrusque et religion chrétienne: un aspect peu étudié de la «réaction païenne»*, in *BAB* 2007, 6^e sér. 18 (7-12), 249-270; EAD., *Christianisme et religion étrusque*, in *Euphrosyne*, n.s. 25 (1997), 327-335.

⁴ Cfr. F. LUCREZI, *Costantino e gli aruspici*, in *AAN*, 97 (1986), 171-198; S. MONTERO, *Política y adivinación en el bajo imperio romano: emperadores y haruspices (193 d.C. 408 d.C.)*, Bruxelles, 1991; M.V. ESCRIBANO-PAÑO, *Constantino y Licinio: la leyes constantinianas a proposito de los haruspices (319-320)*, in *RIDA*, 57 (2010), 197-216.

Costantino vi opera una distinzione essenziale fra esercizio in pubblico ed esercizio in privato dell'aruspicina, l'uno concesso, l'altro proibito sotto la minaccia di gravi pene. In ogni caso, a differenza dalla legge in cui negli stessi anni Costantino distingue fra magia lecita e magia illecita ⁽⁵⁾, in cui l'imperatore riconosce l'efficacia benefica di alcune forme di magia, l'aruspicina viene nella sua sostanza condannata come *superstitio* e il solo suo esercizio in pubblico viene tollerato, ma senza alcun riconoscimento della sua fondatezza o della sua efficacia, come avviene a proposito della magia benefica. Ammettendo però la consultazione in pubblico, presso i templi, degli aruspici, Costantino riconosce la liceità dei sacrifici, prima del loro divieto presumibilmente riguardante l'ambito della religione politica ⁽⁶⁾. Mentre nel caso

⁵ Cfr. V. NERI, *Costantino e i maghi: CTh 9, 16, 3 nel contesto della storia della repressione penale della magia*, in *Koinonia*, 35 (2011), 105-122.

⁶ Eusebio afferma nella *Vita Constantini* che l'imperatore proibì per legge ai funzionari dello stato, dai governatori provinciali ai prefetti del pretorio di compiere sacrifici in atti legati alle loro funzioni pubbliche (Eus., *Vit. Const.* 2, 44). La *ratio* di questo provvedimento è chiara e plausibile: Costantino voleva annullare il carattere politico dei culti pagani e scindere il loro legame con l'amministrazione pubblica. Nel paragrafo successivo lo stesso Eusebio afferma (Eus., *Vit. Const.* 2, 45) che Costantino emanò in seguito due leggi, una per l'ampliamento delle chiese cristiane, l'altra per proibire, senza però indicare i destinatari di questa proibizione, vari atti legati al culto pagano, come l'erezione di statue degli dei, la consultazione di indovini, e il sacrificio. Teniamo presente che la prima legge richiamata da Eusebio, l'annullamento del carattere pubblico delle religioni pagane, si limita ad interdire atti di culto pagani nelle funzioni pubbliche di ufficiali imperiali. L'intenzione in questo senso di Costantino poteva essere completata solo allargando questo divieto anche alle amministrazioni locali, *κατὰ πόλεις και χώρας*. Questa legge dunque, alla quale Eusebio accenna in maniera sommaria, potrebbe costituire un allargamento alle curie cittadine del divieto di sacrificio imposto prima ai funzionari dello stato, ad una data, certo successiva al 324, che il testo eusebiano non consente di precisare. C'è un richiamo ad una legge costantiniana sull'abolizione dei sacrifici in una costituzione di Costante del 341 di cui è conservata un'espressione famosa (*cesset superstitio sacrificiorum aboleatur insania*). Il figlio di Costantino mette in rapporto la sua *iusio* con quella del padre (*divi principis parentis nostri*). Della legge di Costante viene riportato nel Codice di Teodosio solo il *principium*, in cui viene

della magia Costantino prende in qualche misura le distanze dalla concezione cristiana che condannava in blocco la magia e considerava anche i suoi effetti benefici un'illusione diabolica, nel caso dell'aruspicina, ne condivide in teoria la condanna cristiana, e semplicemente compie una scelta politica di tolleranza. Circa il divieto della pratica privata dell'aruspicina Costantino sembra collocarsi su una linea di cui ci sono tracce fino dalla prima età imperiale. Come riporta Svetonio, Tiberio proibisce di consultare gli aruspici *secreto et sine testibus*⁽⁷⁾, ma la diffidenza dell'imperatore riguarda anche altre forme di divinazione ed è prodotta, come suggerisce lo storico dalla paura, dunque dal timore che la divinazione potesse essere usata contro di lui. L'imperatore cristiano non fa parola, nei testi legislativi esplicitamente concernenti l'aruspicina, diversamente da altri testi, come le *Pauli Sententiae*⁽⁸⁾, di un divieto specificamente diretto contro la consultazione degli aruspici *de salute principis*, ma un'opera pubblicata alla fine del regno di Costantino, la *Mathesis* di Firmico Materno, descrive un comportamento negativo e reticente degli aruspici in rapporto ad interrogazioni sulla sorte dell'imperatore⁽⁹⁾. La penalizzazione della consultazioni riguardanti l'imperatore doveva essere ovvia anche per i professionisti stessi della divinazione ed era sanzionata a sufficienza in leggi precedenti.

espressa in termini perentori la volontà di abolire i sacrifici, senza accenni al contesto di questa proibizione e alle sanzioni irrogate. Il richiamo ad una costituzione costantiniana sull'abolizione dei sacrifici potrebbe, allo stato delle nostre conoscenze, essere spiegato anche in altri modi, per esempio, facendo riferimento ad un analogo atteggiamento di condanna in una disposizione costantiniana, che però concretamente si esplicava in un divieto a funzionari imperiali e magistrati municipali di compiere sacrifici in relazione alla loro attività pubblica: cfr. T.D. BARNES, *Constantine's prohibition of pagan sacrifice*, in *American Journal of Philology*, 105 (1984), 69-72.

⁷ Suet., *Tib.* 63, 2.

⁸ PS 5, 21, 3.

⁹ Firm. Mat., *Math.* 2, 30, 4: *quod et haruspices, quotienscumque a privatis interrogati de statu imperatoris fuerint et quaerenti respondere voluerint, ex ta semper quae ad hoc fuerint destinata, venarum ordinis involuta confusione conturbent.*

D'altra parte ci sono nella costituzione in esame espressioni di una inconsueta animosità nei confronti degli aruspici. L'imperatore minaccia addirittura il rogo agli aruspici che violino questa legge⁽¹⁰⁾. Costantino dichiara, come non troviamo in nessun altro testo, che gli aruspici non possono invocare il pretesto della *vetus amicitia* per frequentare case altrui e che chi viola questo divieto verrà bruciato vivo. La stretta colleganza, anche su un piano squisitamente politico, degli aruspici con i senatori romani, è testimoniata anche dal ruolo giocato dagli aruspici nelle crisi politiche del III secolo, come nella reazione senatoria contro Massimino Trace e, alla fine del IV secolo, nel sostegno dato da Nicomaco Flaviano all'usurpazione di Eugenio, e si può sospettare anche nella loro decisa presa di posizione ostile alla spedizione persiana di Giuliano. D'altronde probabilmente l'*amicitia* ed il patronato di senatori era decisiva per l'ingresso di un aruspice nell'*ordo LX haruspicum* che esisteva a Roma fin dal I secolo a.C. e che non c'è ragione di pensare non continuasse ad esistere ancora in età costantiniana, come vedremo più avanti. Questa proibizione di consultare gli aruspici nella propria casa poteva essere facilmente aggirata, come potrebbe dimostrare un episodio della Roma di Valentiniano I. Il senatore Festus Hymetius, che, per la sua gestione del proconsolato d'Africa, era caduto in disgrazia presso l'imperatore, aveva chiesto al più noto aruspice del tempo, Amantius, di compiere un sacrificio per ritornare nella grazia dell'imperatore attraverso un biglietto fatto pervenire all'aruspice, che fu poi ritrovato nel corso di una perquisizione tra le carte del personaggio. È proprio questa stretta colleganza tra gli aruspici e i senatori romani che Costantino vuole e si illude forse di poter troncata, riducendo al minimo il ruolo politico di questi indovini.

Lo storico Aurelio Vittore lascia intravedere sotto Costantino la presenza di un uso politico dell'aruspicina. La notte seguente la nomina a Cesare del figlio di Costantino, Costante, fu visto nel cielo un bagliore prolungato, un *ignis continuus*, che assieme ad al-

¹⁰ Sul carattere inconsueto di questa pena per gli aruspici cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Leyes*, cit., 205.

tri fenomeni prodigiosi, *ostenta*, fu interpretato come un presagio negativo che individuava in Costante il responsabile di un futuro grande disordine nello stato, *rei publicae permixtionem*⁽¹¹⁾. Gli esperti specifici nell'interpretazione dei fulmini e dei fenomeni celesti, come anche in generale dei prodigi, erano appunto gli aruspici. Si può presumere perciò che l'interpretazione negativa dell'*ignis continuus*, di cui parla Aurelio Vittore, risalisse a loro, ma è ovviamente probabile, per il suo carattere ostile all'imperatore ed alla sua dinastia, che questa interpretazione non fosse stata resa pubblica. Pochi anni prima della costituzione di Costantino che stiamo analizzando, sempre nella narrazione di Aurelio Vittore, al momento della nomina a Cesare del figlio maggiore di Costantino, Crispo, assieme all'altro figlio dell'imperatore, Costantino II e al figlio di Licinio, Liciniano, il 1 marzo 317, venne interpretato negativamente, come presagio della sorte infausta che attendeva i Cesari, un'eclissi di sole, che si era verificata *iisdem mensibus*⁽¹²⁾. In realtà l'eclissi si era verificata parecchi mesi prima della nomina dei Cesari, esattamente il 6 giugno 316 e quindi la connessione con la nomina a Cesari di Crispo e di Liciniano appare forzata. Più probabilmente l'eclissi era originariamente stata interpretata in relazione alla guerra fra Costantino e Licinio che si svolse appunto nel 316 e forse soltanto in seguito, dopo almeno la morte di Crispo e di Liciniano, se non addirittura dopo quella di Costantino II nel 340, fu adattata ai Cesari del 317. Forse anche questo fenomeno potrebbe essere stato interpretato come fenomeno prodigioso dagli aruspici in relazione alla situazione politica contemporanea. Comunque anche questo, come il presagio negativo concernente Costante, riguarda figli di Costantino al momento della loro nomina a Cesari e lascia intravedere l'utilizzazione politica in senso ostile all'imperatore della divinazione e degli aruspici, che probabilmente, dal momento che queste profezie infauste erano state confermate *post eventum*, continua anche sotto il regno dei figli di Costantino. Naturalmente

¹¹ Aur. Vict., *Caes.* 41, 14.

¹² Aur. Vict., *Caes.* 41, 7.

L'interpretazione di questi presagi non poteva, per ovvi motivi, essere resa pubblica e Aurelio Vittore dimostra in questo modo di conoscere una tradizione clandestina ostile a Costantino ed alla sua dinastia. La preoccupazione di Costantino che traspare nella sconcertante durezza della costituzione che abbiamo esaminato potrebbe essere giustificata e in ogni caso essa lascia intravedere un serio allarme nell'imperatore concernente il rapporto fra senatori ed aruspici, che si può mettere in rapporto, come giustamente mette in evidenza Victoria Escribano, con le tensioni dei rapporti con il collega Licinio. Per portare alla luce questo sospetto uso dell'aruspicina l'imperatore conta evidentemente sulle delazioni che, come afferma la parte finale del testo in questione, non sono da considerare tali e non debbono essere sottoposte alle penalità previste in questo caso, ma debbono essere addirittura premiate. Circa i riti domestici, si può pensare che l'appello alla delazione sia indirizzata precipuamente agli schiavi.

A questa costituzione ne seguono con un breve intervallo di tempo altre due sullo stesso argomento. La prima è un editto indirizzato *ad populum* ed è del 15 maggio 319, in cui viene ribadito il divieto della consultazione domestica degli aruspici e la liceità per contro della consultazione in luogo pubblico.

CTh. 9.16.2 (Imp. Constantinus A. ad populum). *Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent ministrare, ad privatam domum prohibemus accedere vel sub praetextu amicitiae limen alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia: nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari.* Dat. id. mai. Constantino A. V et Licinio cons. (319 mai. 15).

Il tono però è diverso, meno duro rispetto alla legge precedente e con qualche spostamento significativo di accenti. Nella costituzione precedente l'aruspicina era definita *superstitio* e la consultazione degli aruspici un asservimento alla *superstitio*, *superstitioni servire*. In questa seconda costituzione invece i riti aruspicalini sono definiti *consuetudinis vestrae sollemnia*, riti stabiliti dalla tradizione che voi seguite, e più

avanti *praeteritae usurpationis officia*, cerimonie di una consuetudine del passato¹³. Non c'è dunque una riprovazione, ma il riconoscimento di una tradizione di cui si tollera la persistenza nel presente. Anche in questo testo si cita l'*amicitia* o la pretesa *amicitia* degli aruspici con coloro che li consultano nella propria casa, ma in questo caso l'*amicitia* è il pretesto che adducono o potrebbero addurre gli aruspici per frequentare case private, non quella che adducono i consultanti e che deve essere troncata (*quamvis vetus amicitia repellatur*) e la pena richiamata riguarda gli aruspici e non anche, come nella costituzione precedente, anche coloro che li invitano. Vengono dunque colpiti gli aruspici che si sono lasciati convincere, non mantenendo quel riserbo professionale che, come abbiamo visto, Firmico Materno raccomanda loro. C'è dunque in questa seconda costituzione un ammorbidimento dell'atteggiamento costantiniano che potrebbe essere stato provocato da una reazione da parte senatoria a quest'ira fuori controllo dell'imperatore, che lo induce a moderare l'atteggiamento ostile nei confronti dei senatori. Questa differenza potrebbe derivare anche dal diverso destinatario della costituzione, che nel primo caso è il prefetto urbano, nel secondo il popolo romano. L'irritazione dell'imperatore nei confronti dei senatori che facevano ricorso all'opera degli aruspici potrebbe essersi manifestata più liberamente nell'epistola inviata al funzionario.

La terza costituzione in ordine di tempo riguardante gli aruspici è *CTh* 16, 10, 1 indirizzata al prefetto urbano *Maximus* il 19 dicembre 320, riprende anch'essa il tema della liceità delle consultazioni pubbliche degli aruspici e del divieto di consultazioni domestiche ma aggiunge un tema importante, quello delle consultazioni degli aruspici su questioni riguardanti lo stato e l'imperatore.

CTh. 16.10.1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum). Si quid de palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit, retento more veteris observantiae quid portendat, ab haruspicibus requiratur et diligentissime scriptura

¹³ *Usurpatio* non è qui usato in senso negativo, designando dunque un uso illecito, ma ha un significato definito da *consuetudo* che nel testo lo precede e che allude alla stessa cosa, un uso di una tradizione di cui viene riconosciuta la liceità.

collecta ad nostram scientiam referatur, ceteris etiam usurpandae huius consuetudinis licentia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstineant, quae specialiter prohibita sunt. Eam autem denuntiationem adque interpretationem, quae de tactu amphitheatri scripta est, de qua ad heraclianum tribunum et magistrum officiorum scripseras, ad nos scias esse perlatam. Dat. xvi kal. ian. Serdicae; accepta VIII id. mar. Crispo II et Constantino II cc. cons. (320/1 dec. 17).

Costantino dichiara di aver ricevuto dal prefetto urbano attraverso il *tribunus et magister officiorum* (è questa la prima attestazione della carica) la notizia, corredata dall'interpretazione degli aruspici, di un fulmine che aveva colpito l'anfiteatro Flavio. In relazione a questa comunicazione afferma che, nel caso di fulmini che colpiscono il palazzo imperiale a Roma o altri monumenti pubblici (*si quid de palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit*), gli aruspici debbono essere consultati e la loro interpretazione scritta deve essere inviata all'imperatore. Va posto in luce anzitutto il fatto che l'imperatore si mostra interessato solo a un aspetto della scienza degli aruspici, quella folgorale, ed in particolare all'interpretazione di fulmini che colpissero il *palatium* imperiale, che potevano essere interpretati come segni infausti per l'imperatore regnante. Questo accadde, sotto il regno di Valentiniano, quando un fulmine colpì ed incendiò il palazzo imperiale a Sirmio che venne considerato un presagio della morte imminente dell'imperatore. Ovviamente a Costantino interessava particolarmente un possibile uso ostile di questo genere di presagi, particolarmente, come giustamente mette in evidenza Victoria Escribano, nel contesto dell'ostilità nei confronti di Licinio¹⁴. L'imperatore non si dimostra invece interessato ad altre forme della *disciplina Etrusca*, cioè all'interpretazione dei prodigi e alla lettura degli *exta* che pure aveva implicitamente autorizzato nella consultazione degli aruspici da parte di privati ma in luogo pubblico, nei templi. Chiedendo di essere informato sull'interpretazione dei fulmini che colpissero il palazzo o monumenti pubblici l'imperatore agisce come *pontifex maximus*, dal momento che era dal collegio dei pontefici che secon-

¹⁴ M.V. ESCRIBANO-PAÑO, *Constantino y Licinio*, cit.

do la tradizione proveniva la decisione della consultazione degli aruspici. In quanto pontefice massimo, assente peraltro da Roma, dove tornerà solo nel 326 in occasione dei *vicennalia*, l'imperatore sembra dare istruzioni precise e forse restrittive circa la consultazione degli aruspici, forse dell'*ordo LX haruspicum*: esse debbono riguardare solo l'interpretazione di fulmini nei casi indicati. Gli altri aruspici di cui si occupa la legislazione costantiniana sono professionisti che agiscono per conto di privati dietro compenso. Costantino potrebbe poi essersi servito, secondo molti studiosi, degli aruspici nelle cerimonie di fondazione di Costantinopoli, che erano contenute nei *libri rituales*.

La successiva legge riguardante gli aruspici di cui abbiamo il testo è un editto di Costanzo II del 358 *ad populum*, in cui viene vietata sotto la minaccia della pena capitale ogni forma di divinazione, inclusa quella degli aruspici (CTh. 9, 16, 4 [Imp. Constantius a. et Iulianus c. ad populum]: *nemo haruspicem consulat aut mathematicum nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat...sileat perpetuo divinandi curiositas*), seguita da un'altra costituzione di pochi mesi successiva¹⁵ in cui vengono condannate le pratiche divinatorie e magiche all'interno della corte. È evidente che il figlio di Costantino condanna ogni forma di divinazione superando, per quanto riguarda l'aruspicina, la distinzione costantiniana fra consultazione domestica e consultazione in pubblico degli aruspici e, dal momento che i sacrifici cruenti sono vietati, assimilandoli ad altre categorie di indovini che non esercitavano la loro arte attraverso un sacrificio che poteva essere compiuto in un tempio. Tuttavia Costanzo II assolve a Roma nel 357 le funzioni di *pontifex maximus*, come ricorda Simmaco nella famosa III *relatio*, e quindi ci si può chiedere se, in quanto tale, non continui l'atteggiamento costantiniano nei confronti degli aruspici almeno limitatamente all'interpretazione dei fulmini di interesse pubblico. Così, se condanna, nelle costituzioni citate, la consultazione degli auguri, in quanto professionisti al servizio di privati, si può pensare che rispetti il collegio degli auguri,

¹⁵ CTh. 9, 16, 6 (Imp. Constantius a. ad Taurum praefectum praetorio).

del quale sono membri grandi senatori dell'epoca. Naturalmente poi, come sempre per questi divieti generalizzati, ci si può chiedere quale efficacia abbiamo realmente avuto, tenuto conto del ruolo che gli aruspici, particolarmente gli aruspici etruschi e romani, come altre tipologie di indovini, ebbero non solo sotto il regno di Giuliano ma anche sotto quello di Valentiniano.

Un altro aspetto dell'aruspicina che si affaccia all'attenzione della legislazione imperiale è quello della sua connessione con attività criminose. Abbiamo una costituzione del 371 di Valentiniano I, assieme a Valente e Graziano in cui l'imperatore richiamandosi ai principi di tolleranza religiosa proclamati all'inizio del suo regno dichiara che l'aruspicina non ha nulla a che vedere con la magia nera e che non può essere criminalizzata una *religio a maioribus concessam*⁽¹⁶⁾. In conclusione l'imperatore afferma che egli non condanna l'aruspicina ma solo il suo uso nocivo (*nec haruspicinam reprehendimus sed nocenter exerceri vetamus*). È evidente il mutamento di rotta rispetto alla legislazione di Costanzo II. Costanzo aveva proibito ogni consultazione degli aruspici, mentre Valentiniano dichiara che è vietato solo l'uso nocivo dell'aruspicina e ne condanna le contaminazioni con la magia. Questa legge è evidentemente in relazione con i reati di magia e adulterio oggetto a Roma sotto Valentiniano, in cui sono implicati anche aruspici⁽¹⁷⁾. Il primo caso riguarda un processo per avvelenamento promosso dall'accusa di un ex vicario di Africa e da sua moglie contro tre personaggi evidentemente di basso rango: oltre all'aruspice Campensis, che fu poi condannato al rogo, il costruttore di organi idraulici, l'*organarius* Sericus ed il lottatore, *palaestrita* Asbolius⁽¹⁸⁾. È difficile immaginare il ruolo specifico dell'aruspice nella vicenda di veneficio e si può pensare che, prescindendo dalla sua professione, egli fosse stato, per ragioni che non ci è dato comprendere, complice di un crimine. Più interessante è il secondo

¹⁶ CTh. 9, 16, 9 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus a.a. ad senatum*).

¹⁷ Cfr. A. COSKUN, *Ammianus Marcellinus und die Prozesse in Rom*, in *Tyche*, 15 (2000), 63-92; R. LIZZI TESTA, *Senatori popolo papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, 2004, 203 ss.;

¹⁸ Amm. 28, 1, 8.

caso in cui è coinvolto un famoso aruspice del tempo, Amantius, al quale abbiamo accennato in precedenza. All'aruspice viene richiesto dall'ex proconsole d'Africa Iulius Festus Hymetius di celebrare un sacrificio per compiere un'azione malefica *ob prava quaedam implenda*. Questa almeno era l'accusa che gli era mossa da una delazione, *occultiore indicio proditus*. L'accusa non riguardava dunque la consultazione dell'aruspice in sé, che Costanzo II aveva proibito, ma un uso distorto dell'aruspicina quale quello denunciato da Valentiniano. Tra le sue carte venne ritrovato un biglietto scritto di suo pugno da Hymetius che gli chiedeva di rivolgere un'invocazione nelle forme tradizionali ad una divinità non specificata per ritornare nella grazia degli imperatori, *ut obsecrato ritu sacrorum sollemnium numine erga se imperatores delenirentur*⁽¹⁹⁾. Il rito non si svolge nella casa di Hymetius e i rapporti fra il senatore e l'aruspice si compiono per iscritto: sembra dunque vigente la proibizione di Costantino della consultazione domestica degli aruspici. Il rito sembra tutt'altro che tradizionale, dal momento che la sua finalità è di carattere magico, tende a modificare una situazione di fatto, nel caso specifico l'atteggiamento dell'imperatore. Ammiano stesso riporta che alla fine il biglietto conteneva invettive contro Valentiniano in quanto *avarum et truculentum*. Si ha ragione quindi di credere che l'accusa di compiere un'azione malefica fosse giustificata, e il rito fosse un'azione di carattere magico, in cui l'aruspicina fosse contaminata dalla magia, e non un rito tradizionale, come afferma Ammiano lasciando credere che l'accusa fosse infondata e forse riprendendo i termini della difesa di Hymetius. Amantius fu condannato a morte ed il suo assistente, che aveva confessato, fu esiliato in Britannia. Hymetius fu portato davanti al tribunale del prefetto urbano e del *vicarius urbis* ma ricevette la grazia imperiale.

Un ultimo caso di consultazione di aruspici che prenderemo in considerazione avviene poco oltre il IV secolo, al momento dell'assedio posto a Roma da Alarico nel 408. Zosimo afferma che in quella circostanza erano giunti a Roma da Narni degli esperti nell'inter-

¹⁹ Amm. 28, 1, 19-20.

pretazione dei tuoni e dei fulmini, evidentemente degli aruspici che avevano salvato la città dall'attacco dei barbari ricorrendo ai loro riti tradizionali. Si rivolgono al prefetto urbano Gabinius Barbarus Pompeianus suggerendogli di compiere gli stessi riti per la salvezza della città di Roma. Il prefetto prudentemente rimette la questione al vescovo della città Innocenzo, il quale autorizza gli aruspici a compiere i loro riti purché segretamente. Gli aruspici ribattono che essenziale all'efficacia dei riti è il loro carattere pubblico: dovevano essere celebrati a spese dello stato e il senato doveva, salendo in Campidoglio, partecipare con Alarico ⁽²⁰⁾. L'episodio è riportato anche dalla *Historia ecclesiastica* di Sozomeno in termini che lasciano pensare ad una fonte comune, Olimpiodoro di Tebe, ma anche con significative divergenze che possono essere fatte risalire a opposte preoccupazioni di ordine religioso. Diversi sono i ruoli degli attori della vicenda. In Zosimo Pompeiano incontra a Roma gli aruspici provenienti da Narni, mentre in Sozomeno, il prefetto urbano, senza che sia riportato il suo nome, li chiama (θούσκοι [...] μετακληθέντες παρὰ τοῦ ὑπάρχου τῆς πόλεως); non si parla in Sozomeno di un suo rimando della questione al vescovo di Roma Innocenzo, il cui ruolo è del tutto taciuto nello storico ecclesiastico, cioè egli non autorizza, come in Zosimo, una celebrazione segreta dei riti. La componente pagana del senato (τοῖς ἑλληνίζουσι τῆς συγκλήτου) sembra in Sozomeno favorevole ad una celebrazione pubblica delle cerimonie mentre in Zosimo tutti i senatori non aderiscono alla celebrazione pubblica che è ritenuta necessaria per l'efficacia del rito dagli aruspici. Gli aruspici nella narrazione di

²⁰ Zos. V, 41, 1-3. Cfr. l'ampio commentario di F. PASCHOUD, *Zosime. Histoire nouvelle. Livre V*, Paris, 1986, 275-280; G. MANGANARO, *La reazione pagana a Roma nel 408-409 d.C. e il poemetto anonimo "Contra paganos"*, in GIF, 13 (1960), 210-224; F. HEINZBERGER, *Heidnische und christliche Reaktion auf die Krisen des westromischen Reiches in den Jahren 395-410 n. Chr.*, Bonn, 1976, 162-196; J. MATTHEWS, *The historical setting of the "Carmen contra paganos" (Cod. Par. Lat. 8084)*, in *Historia* 19 (1970), 464-479; L. CRACCO RUGGINI, *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d.C.); per una reinterpretazione del "Carmen contra paganos"*, Roma 1979; A. Baldini, *Ricerche di tarda storiografia (Olimpiodoro di Tebe)*, Bologna, 2004, 166-170; A. Cameron, *The last pagans in Rome*, Oxford, 2011, 215 ss.

Zosimo hanno un ruolo attivo, soprattutto insistendo sulla necessità della celebrazione pubblica rifiutando la proposta di Innocenzo, mentre nella narrazione di Sozomeno questa convinzione è attribuita ai senatori pagani. La narrazione di Zosimo vuole mettere in evidenza la responsabilità del prefetto Pompeiano e dei senatori nel rifiuto sostanziale di celebrare pubblicamente le cerimonie degli aruspici che avevano dato prova della loro efficacia, che perfino il vescovo di Roma aveva implicitamente riconosciuto, nella città di Narni. Sozomeno invece pone l'accento sul fallimento del progetto di celebrare questi riti, che comunque sarebbero stati inutili, dal momento che diversamente aveva disposto la provvidenza divina, che intendeva punire Roma per i suoi peccati. Ad un monaco che gli chiedeva di risparmiare la città, Alarico avrebbe risposto che c'era un'entità misteriosa che lo spingeva ad espugnare Roma.

Le due narrazioni dell'episodio aprono numerosi interrogativi, anzitutto circa il ruolo degli aruspici nella vicenda, ai quali non è facile dare una risposta convincente. Anzitutto perché gli aruspici protagonisti dell'episodio sono aruspici provenienti da Narni e non si fa parola di aruspici romani? Il fatto che a Narni furono celebrate cerimonie pagane mentre questo non avvenne a Roma lascia pensare che ci fosse in ambito provinciale un minore controllo sull'applicazione della legislazione avversa agli aruspici come ad altre figure di indovini e di maghi. Gli aruspici di Narni forse pensano di trovare a Roma una situazione analoga a quella della loro città e questo spiega la loro iniziativa che lascia imbarazzato, nella narrazione di Zosimo, il prefetto urbano e probabilmente anche il vescovo di Roma. È più probabile che, come scrive Zosimo, Pompeiano incontri gli aruspici a Roma e qui venga informato dei riti celebrati a Narni, piuttosto che, come scrive Sozomeno, il prefetto urbano li avesse fatti venire da Narni a Roma, dal momento che nel momento convulso della discesa di Alarico verso Roma un duplice movimento da Narni a Roma. Cioè il prefetto avrebbe dovuto essere informato da testimoni provenienti da Narni dei riti celebrati dagli aruspici e avrebbe poi dovuto inviare a Narni un messaggio per chiamare gli aruspici. È forse più probabile che

gli aruspici fossero venuti a Roma poco dopo l'episodio e che il prefetto urbano avesse ricevuto da loro notizia dei riti. L'accenno in Zosimo del rimando della questione a papa Innocenzo, che Sozomeno non riporta, sembra difficilmente comprensibile: poteva Pompeiano attendersi che Innocenzo autorizzasse la celebrazione dei riti e poteva il vescovo di Roma consentire ad una celebrazione in segreto, riconoscendo in qualche modo implicitamente l'efficacia delle cerimonie pagane invece che rimandare a cerimonie e preghiere cristiane? Ancora, se il consenso del vescovo di Roma ad una celebrazione segreta dei riti degli aruspici era presumibilmente segreto, come avrebbe potuto essere conosciuto da Zosimo o dalla sua fonte Olimpiodoro? Si potrebbe avere il sospetto che la notizia fosse in realtà una voce messa in giro forse per esercitare una pressione sulla parte cristiana del senato. Più complessa è la questione del ruolo del senato nella vicenda. Abbiamo visto che mentre Sozomeno racconta che i senatori pagani erano propensi ad una celebrazione pubblica di cerimonie pagane, Zosimo scrive che non ci fu alcuno che osasse parteciparvi. Se pensiamo che né Zosimo né Sozomeno abbiano inventato nulla ma semplicemente adattato i dati della loro fonte alla propria lettura della vicenda, possiamo immaginare che la parte pagana del senato non riuscì ad avere il sopravvento in questa circostanza e che quindi il senato nel suo complesso rifiutò di celebrare pubblicamente le cerimonie. Zosimo non cita l'esistenza di una corrente del senato favorevole a questa celebrazione perché vuole mettere in rilievo, come abbiamo suggerito, la responsabilità del senato nella mancata celebrazione, mentre Sozomeno richiama l'esistenza di questa corrente perché vuole mettere in evidenza il fallimento del progetto pagano.